

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2016
814/2016/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2017, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto legge 210/15 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 31 dicembre 2015 (di seguito: decreto 31 dicembre 2015);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/com (di seguito: deliberazione 674/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 139/2016/R/com (di seguito: deliberazione 139/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 352/2016/R/com (di seguito: deliberazione 352/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 534/2016/R/com (di seguito: deliberazione 534/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 799/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: 801/2016/R/eel);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 22398 del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 29704 del 19 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 19 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33540 del 16 novembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2016);
- la comunicazione della Sogin del 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37348 del 16 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2016);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 11831 del 14 dicembre 2016 (prot. Autorità 38239 del 23 dicembre 2016), del 15 dicembre 2016 (prot. Autorità 38240 del 23 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2016) e del 21 dicembre 2016 (prot. Autorità 38922 del 28 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione CSEA 21 dicembre 2016);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. prot. P20160099693 del 14 dicembre 2016 (prot. Autorità 37531 del 19 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione 14 dicembre 2016);
- la comunicazione del GSE del 21 dicembre 2016 (prot. Autorità 37925 del 21 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione GSE 21 dicembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 782/2016/R/eel, l’Autorità ha attuato il secondo *step* della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri

- generali di sistema per i clienti domestici secondo quanto previsto dalla deliberazione 582/2015/R/eel;
- in particolare, il punto 2 della deliberazione 782/2016/R/eel ha previsto, in occasione dell'aggiornamento a valere dall'1 gennaio 2017 dei valori delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a copertura degli oneri generali di sistema:
 - a) l'avvio del graduale superamento della progressività di tali componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, applicando una sola differenziazione dei valori di tali componenti per i volumi di prelievo annui compresi tra 0 e 1800 kWh e per i volumi superiori a 1800 kWh;
 - b) l'applicazione a tutti i clienti finali controparti di contratti, di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT dei medesimi valori delle componenti espresse in centesimi di euro/kWh di energia prelevata;
 - c) l'introduzione, per la sola alimentazione di applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente, di una componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno il cui gettito è destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 50 del TIT (componente A3);
 - d) l'introduzione di nuove aliquote degli oneri generali di sistema, espresse in centesimi di euro/kWh senza differenziazione per scaglioni di consumo, dedicate espressamente ai clienti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel;
 - l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provvede: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
 - con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito in legge 21/16;
 - il punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, prevede, altresì, che, nelle more dell'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 del medesimo provvedimento, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com e successivi aggiornamenti siano applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al medesimo procedimento;

- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha sospeso la regolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2016, rimandando l’aggiornamento della suddetta regolazione all’esito del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (di seguito: procedimento di verifica);
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha transitoriamente rimosso, a partire dal 1 gennaio 2016, le norme introdotte dal 1 gennaio 2014 che differenziano la struttura delle componenti tariffarie A per i punti in media, in alta e altissima tensione per le imprese a forte consumo di energia elettrica dalle altre utenze;
- in particolare, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2016, in relazione alla struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali:
 - a) per tutti i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione l’annullamento delle aliquote delle componenti A2, A3, A4, A5 e As per i consumi, rispettivamente, superiori a 8 GWh/mese e a 12 GWh/mese;
 - b) per tutti i punti di prelievo, l’annullamento della componente tariffaria A_E;
- i suddetti criteri hanno trovato applicazione con la deliberazione 657/2015/R/com, che ha aggiornato i livelli delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a partire dal 1 gennaio 2016;
- con la medesima deliberazione 657/2015/R/com, l’Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2016, che le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com, fossero transitoriamente applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le altre utenze, non essendo più applicabile, a partire dalla medesima data, detta distinzione;
- con le deliberazioni 139/2016/R/com, 352/2016/R/com e 534/2016/R/com l’Autorità ha esteso quanto previsto dalla deliberazione 657/2015/R/com anche al secondo, terzo e quarto trimestre 2016.

CONSIDERATO CHE:

ANCORA IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 16 dicembre 2016, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, il piano finanziario 2017, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;
- con il decreto 31 dicembre 2015 è stata data attuazione alle disposizioni di cui al precedente alinea;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto 31 dicembre 2015 prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello Sviluppo Economico versi alla Cassa le risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto 31 dicembre 2015 prevede che l'Autorità, con propria delibera, ridetermina il valore della componente tariffaria A2, in occasione del primo aggiornamento tariffario utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata;
- in data 6 dicembre 2016 sono state versate alla Cassa le risorse finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui sopra, relative alla competenza 2015, corrispondenti a circa 98 milioni di euro;
- il versamento di cui al precedente alinea, unitamente alla previsione degli oneri e dei gettiti di competenza 2016 e 2017, determinano una previsione di avanzo per il conto A2 nel 2017;
- con la deliberazione 451/2015/R/com, l'Autorità ha modificato in aumento, a valere dal 1 ottobre 2015, la componente tariffaria A3, in particolare per tener conto degli oneri straordinari previsti in capo al conto alimentato dalla medesima componente (di seguito: Conto A3) nel corso dell'anno 2016, per effetto del termine del meccanismo dei certificati verdi, e della sovrapposizione dello stesso con le tariffe incentivanti che ne prendono il posto; e che il suddetto livello della componente tariffaria A3 è stato confermato nelle successive delibere di aggiornamento nel corso di tutto il 2016;
- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 14 dicembre 2016, si prevede che il gettito della componente tariffaria A3 di competenza 2016 consenta di coprire gli oneri, anche straordinari, del medesimo anno, nonostante la riduzione dei consumi rispetto all'anno precedente;
- si prevede pertanto che, in relazione alla competenza 2016, il deficit pregresso del conto A3, maturato prevalentemente anteriormente all'anno 2011, sia praticamente annullato, ripristinando l'equilibrio del conto A3, nonostante nei precedenti sei anni il fabbisogno di tale conto sia praticamente raddoppiato;
- le stime del GSE relativamente agli oneri di competenza 2017 in capo al conto A3 evidenziano una significativa riduzione rispetto a quelli attesi per il 2016;
- il conto alimentato dalla componente tariffaria A4, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT, sulla base degli oneri stimati per l'anno 2017 e dei gettiti attesi, presenta un avanzo di competenza;

- con la comunicazione 19 ottobre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha rappresentato all’Autorità lo stato avanzato del confronto con gli uffici della *DG Competition* sul procedimento di verifica;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico con comunicazione del 16 novembre 2016, ha dato disposizioni urgenti alla Cassa allo scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia di competenza degli anni 2013, 2014 e 2015;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 677/2016/R/eel, la Cassa ha recentemente pubblicato l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2014; e che, contestualmente, ai sensi del comma 4.3 della medesima deliberazione, è stato pubblicato l’elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l’anno 2014, ma che sono ancora soggette a controlli;
- con la deliberazione 801/2016/R/eel, l’Autorità ha dato disposizioni alla Cassa ai fini dell’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015;
- gli oneri relativi alle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza degli anni 2015, 2016 e 2017 potrebbero essere paragonabili a quelli del 2014, e pari pertanto a circa 600 milioni di euro all’anno;
- l’annullamento della componente A_E , operato dall’Autorità per tutto il 2016, non risulta pertanto più sostenibile;
- l’articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede “misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”;
- l’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 prevede che l’ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- l’Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell’applicazione del prelievo di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03;
- con la deliberazione 657/2015/R/com, l’Autorità ha confermato, per l’anno 2016, il valore dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come fissato al comma 2.1 della deliberazione 641/2013/R/com e al comma 2.1 della deliberazione 675/2014/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato; e, di conseguenza, il valore della componente tariffaria MCT;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 657/2015/R/com, l’aggiornamento annuale dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei

tabacchi), per il periodo dicembre 2015 - novembre 2016, rispetto ai dodici mesi precedenti;

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2015 - novembre 2016, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari allo -0,1%; e che detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2017 della componente di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03;
- il gettito atteso delle componenti tariffarie UC3 e UC6 risulta superiore a quello degli oneri attesi di competenza 2017 dei conti alimentati dalle medesime componenti;
- l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14 prevede che i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto-legge, gli laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica”;
- con la deliberazione 674/2014/R/eel, l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14;
- con la deliberazione 675/2014/R/com, l'Autorità ha proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 674/2014/R/eel;
- le riduzioni di cui al precedente alinea sono state determinate sulla base dei dati forniti dalle imprese distributrici in occasione della raccolta dei dati necessari all'aggiornamento delle tariffe di distribuzione, nonché dei dati disponibili in relazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica raccolti dalla Cassa;
- con le deliberazioni 139/2016/R/com, 352/2016/R/com e 534/2016/R/com, l'Autorità ha confermato le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com;
- con la comunicazione GSE 21 dicembre 2016 è stato trasmesso un aggiornamento dei benefici economici derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23, comma 2, e 26 del decreto legge 91/14, per l'anno 2015 (consuntivo), 2016 (preconsuntivo) e 2017 (preventivo);
- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha determinato a consuntivo il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del GSE per l'anno 2015; e che, sulla base di tale determinazione, è possibile aggiornare la stima degli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legge 91/14, in relazione alle modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE;

- con l'applicazione delle riduzioni previste dalla deliberazione 675/2014/R/eel negli anni 2015 e 2016, si sono esauriti gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 91/14, da destinare alla riduzione della componente tariffaria UC3;
- con la comunicazione CSEA 21 dicembre 2016, la Cassa ha trasmesso dati aggiornati in relazione alle previsioni per l'anno 2016 sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/14 in relazione al regime tariffario speciale per le Ferrovie dello Stato;
- con la comunicazione 15 dicembre 2016, la Cassa ha trasmesso un aggiornamento sull'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014;
- il primo e il secondo capoverso dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14, dispongono che *“Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.”*;
- l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14, prevede altresì, che *“Su proposta della stessa Autorità, il Ministro dello Sviluppo Economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007, [...]”*;
- nella deliberazione 582/2015/R/eel, di graduale attuazione della riforma tariffaria prevista dal primo e secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14, l'Autorità ha evidenziato che, nelle more dell'adozione dei nuovi criteri previsti dall'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 102/14, un aggiornamento dei criteri di aggiornamento delle compensazioni basato sull'applicazione dell'articolo 9 del TIBEG determinerebbe, se non intervenissero adeguati correttivi, effetti differenti sulle diverse tipologie di nuclei familiari interessati ed in particolare si determinerebbero situazioni peggiorative rispetto all'attuale, in contrasto con le finalità stesse dell'istituto, in quanto lesive dell'esigenza di protezione dei clienti finali sancita dal DM 28 dicembre 2007;
- in conseguenza di quanto al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto che fosse necessario effettuare, entro il 31 dicembre 2015, l'aggiornamento per l'anno 2016 degli ammontari di compensazione per disagio economico in modo tale da evitare gli effetti indesiderati sopra descritti e quindi con la deliberazione

582/2015/R/eel ha previsto che, con riferimento alle tre tipologie di nuclei familiari di cui all'articolo 14, comma 2, del TIBEG (E1, E2, E3) e ai profili di prelievo ad essi associati:

- a) l'entità della compensazione fosse tale da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2016 dalle disposizioni di cui al punto 1 della medesima deliberazione 582/2015/R/eel;
- b) l'entità della compensazione risultasse in ogni caso non inferiore a quella vigente nell'anno 2015;
- in attuazione dei principi di cui al precedente alinea, con deliberazione 657/2015/R/com l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus* elettrico con riferimento per anno 2016;
- nelle ultime settimane gli uffici dell'Autorità hanno fornito supporto agli uffici del Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14 in merito al potenziamento del bonus sociale sulla base delle proposte formulate dall'Autorità con la segnalazione 287/2015/I/com.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con la deliberazione 657/2015/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus* gas con riferimento per anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, di:
 - 60 milioni di euro entro il 20 gennaio 2017;
 - 30 milioni di euro entro il 24 febbraio 2017;
- adeguare in diminuzione le aliquote delle componenti tariffarie A2, A3, A4, UC3 e UC6;
- confermare, per l'anno 2017, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come fissato al comma 2.1 della deliberazione 657/2015/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato;
- prevedere la riattivazione della componente tariffaria A_E per un gettito in linea con quello assicurato con le aliquote in vigore nel IV trimestre 2015;
- prevedere che, in coerenza con quanto applicato negli anni 2014 e 2015, la componente tariffaria A_E sia pagata solo ai punti di prelievo nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come individuabili sulla base dell'elenco più aggiornato pubblicato dalla Cassa (elenco 2014);
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas;
- in coerenza con gli adeguamenti di cui ai precedenti alinea, procedere ad un aggiornamento delle riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, sulla base delle informazioni aggiornate ad oggi disponibili e dell'evoluzione della normativa di riferimento;
- conseguentemente, annullare, a partire dal 1 gennaio 2017, la riduzione della componente UC3 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14;
- prevedere che, in coerenza con quanto applicato negli anni 2014 e 2015, le riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 non siano applicati ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come individuabili sulla base dell'elenco più aggiornato pubblicato dalla Cassa (elenco 2014);
- prevedere che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto in relazione al pagamento della componente tariffaria A_E e delle riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, i soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 4.3 della deliberazione 677/2016/R/eel siano trattati come imprese a forte consumo di energia elettrica, salvo conguaglio;
- confermare, anche per il 2017, i medesimi meccanismi di aggiornamento delle compensazioni di spesa indicati al punto 8 della deliberazione 582/2015/R/eel e

- già adottati, con riferimento all'anno 2016, con la deliberazione 657/2015/R/com, fatte salve le necessarie integrazioni sulla base di nuovi criteri di determinazione di tali compensazioni che potrebbero essere introdotti a breve dal Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14 e sulla base delle proposte formulate dall'Autorità nell'ambito della segnalazione 287/2015/I/com;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla Tabella 3, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2017, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2017 e il primo trimestre 2016

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 60 milioni di euro entro il 20 gennaio 2017;
 - b) 30 milioni di euro entro il 24 febbraio 2017
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2017

- 2.1 Per l'anno 2017, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, per le utenze in media, alta e altissima tensione

nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

- 3.3 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 3.4 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 3.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, di cui alla Tabella 4 della deliberazione 534/2016/R/com, sono confermati.
- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, di cui alla Tabella 5 della deliberazione 534/2016/R/com, sono confermati.
- 4.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3, della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.
- 4.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, di cui al comma 4.2, della deliberazione 451/2015/R/com, è confermato.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2017

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2017, sono fissati come indicato nelle Table 6, 7 e 8, allegate al presente provvedimento.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie di cui all'Articolo 3, i soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 4.3 della deliberazione 677/2016/R/eel sono trattati come imprese a forte consumo di energia elettrica, salvo conguaglio, e fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 385/2014/R/eel, come modificata dalla deliberazione 539/2015/R/eel, per i punti di interconnessione di una RIU.
- 6.2 Ai sensi del punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, nelle more del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2,3 e 4 allegate al presente provvedimento sono applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al citato procedimento.
- 6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni